



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Tel. 0984/961001 – 961481 fax 961178

ORDINANZA N. ⁵¹
REG. ORD. DEL 18 SET. 2009

IL SINDACO

VISTO il comma 5° dell'art. 12 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto, floccato o in matrice friabile presente negli edifici e che, l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.08.94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica le procedure del censimento e al comma 2 dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;

VISTO l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 454, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996"; e inoltre l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";

VISTO che la parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.M. 471 del 25.10.1999; Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29.07.2004, n. 248;

VISTA la nota del 01.09.2009, prot. n.7359 con la quale l'architetto Santo Garofalo, Responsabile del Settore II – Sviluppo del Territorio e Ambiente, ha trasmesso le prescrizioni sulle modalità di intervento per la rimozione di prodotti in cemento-amianto, proponendo che tali prescrizioni, al fine di poterne dare una immediata applicazione, vengano inserite in apposita ordinanza sindacale;

CHE le presenti prescrizioni si applicano in particolare per i seguenti prodotti:

- * lastre ondulate per le coperture;
- * lastre piane per coperture e tamponamenti esterni ed interni;
- * manufatti vari (colmi, faldali, camini, canne fumarie, ecc.);
- * tubi;

DATO ATTO che la bonifica di materiali contenenti amianto deve essere condotta nel rispetto della normativa vigente in materia, previa approvazione del piano di lavoro da parte dello S.P.E.S.A.L. – AZIENDA SANITARIA, secondo quanto stabilito dalla L. 257/92 e successive modifiche ed integrazioni.;

CONSIDERATO che i metodi di bonifica che possono essere attuati sono:

- incapsulamento: trattamento con prodotti penetranti o ricoperti che inglobano le fibre di amianto;
- confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio;
- rimozione dell'amianto e successivo smaltimento;

DATO ATTO che nel caso in cui si opti per interventi che comportino il permanere dei materiali contenenti amianto come l'incapsulamento o il confinamento, il D.M. Sanità del 06.09.1994 prescrive l'obbligo per il proprietario di mettere in atto un programma di controllo e manutenzione;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica;

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Ambiente e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni del Comune, sono disponibili le schede per il censimento dell'amianto di che trattasi.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'Amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite a **mezzo raccomandata al Comune di Rogliano "Settore Ambiente"**, oppure presentate direttamente all'Ufficio Protocollo, **entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.**

In seguito, il Comune trasmetterà all'ASP di Cosenza tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'articolo 12 - comma 5°, della Legge 27/03/1992, n. 257, del D.P.R. 08/08/1994 - articolo 12 - comma 2°; per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 5 milioni a 10 milioni di Lire, ossia da **2.582,29 a 5.164,57 Euro**, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 - articolo 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come;

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Rogliano, può presentare segnalazione scritta, al Settore Ambiente, Ufficio Tecnico Comunale tel. 0984/961001, al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rogliano, dovrà inoltre, essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici, divulgata attraverso gli organi di stampa e trasmessa all'ASP e ARPACAL di Cosenza, all'Ufficio Stampa, al Settore Il Sviluppo del Territorio e alla Polizia Municipale del Comune di Rogliano.

Responsabile del procedimento è: Arch. Santo Garofalo - Settore 2° Sviluppo del Territorio e Ambiente, ☎ Tel. 0984/961001
✉ Fax 0984/961178 - E-mail: santo.garofalo@libero.it il quale fornirà le prescrizioni sulle modalità di intervento per la rimozione di prodotti in cemento-amianto;

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li **18 SET. 2009**

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Gallo

